

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello dopo Cartabia: impugnazione manifestamente fondata vuol dire prossima alla certezza

Il novellato art. 283 c.p.c. richiede che l'impugnazione appaia "manifestamente fondata", il che postula un giudizio di probabilità elevatissima e prossima alla certezza.

NdR: l'enunciato non è esente da rilievi critici; la manifesta fondatezza è un tipo di esame, essenzialmente prognostico e limitato alla documentazione del momento storico; ne segue che, per natura, non può mai essere prossimo alla certezza, come invece accade in un esame a cognizione piena (Viola).



Segnalazione editoriale:

VIOLA, [Argomentazione e confutazione giuridica](#), Milano, DirittoAvanzato, 2026

Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 11.5.2026

...omissis....

ORDINANZA

sciogliendo la riserva dell'udienza del giorno 6/5/2026, formulata dall'istruttore onde riferire al Collegio, ai sensi dell'art. 351, comma 1, c.p.c.;

rilevato che l'appellante Parte_1 ha formulato richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 11299/2025 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 2/12/2025;

posto che con tale pronuncia è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2019 emesso in data 11/1/2019, con cui era stato intimato il pagamento all'odierno appellante, nonché, con vincolo di solidarietà, a Parte_2 [...], in proprio quale garante e nella qualità di titolare unico della Farmacia Cos.....o, in favore della societànt S.p.A., della somma di € 72.850,05, oltre interessi e spese di procedura;

atteso che con la medesima pronuncia è stata, altresì, rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2019 emesso in data 22/1/2019, con cui era stato intimato il pagamento all'odierno appellante, nonché, con vincolo di solidarietà, a Parte_2, in proprio quale garante e nella qualità di titolare unico della Farmacia Costabile Antonio, in favore della società Teda Merchant S.p.A., della somma di € 373.397,00, oltre interessi e spese di procedura;

sentito l'istruttore, dinanzi al quale si è tenuta l'udienza del 6/5/2026;

rilevato che, a sostegno della pretesa cautela, l'appellante si è riportato ai motivi di gravame formulati nell'atto di appello;

atteso che l'appellata Ted.....t ha chiesto il rigetto della domanda cautelare in questione;

considerato che dagli atti di causa emerge che entrambi i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione erano stati emessi provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., ma il Tribunale aveva disposto la sospensione, a norma dell'art. 649 c.p.c., dell'esecutività degli stessi;

ritenuta, pertanto, l'ammissibilità della richiesta di sospensiva, avendo la sentenza di rigetto dell'opposizione conferito ai decreti opposti l'esecutorietà che avevano perduto a seguito della disposta sospensione ex art. 649 c.p.c.;

atteso che l'art. 283, comma 1, c.p.c., nuova formulazione, prevede, ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la sussistenza anche in via alternativa del fumus o del periculum, innovando alla precedente disciplina che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, richiedeva invece la necessità di entrambi tali elementi (cfr. Cass. 25/2/2005, n. 4060);

considerato, quanto alla sussistenza del fumus, che il novellato art. 283 c.p.c. richiede che l'impugnazione appaia "manifestamente fondata", il che postula un giudizio di probabilità elevatissima e prossima alla certezza, il che deve escludersi nella fattispecie in esame;

ritenuto, invero, che, sulla base della sommarietà della cognizione propria della

presente sede procedimentale, il quadro motivazionale esposto nell'impugnata sentenza a sostegno della suindicata statuizione di rigetto dell'opposizione, fatta salva ovviamente ogni diversa valutazione in sede di definizione del giudizio, non risulta ictu oculi sconfessato o posto in discussione dalle critiche prospettate dall'appellante, richiedendo ciascuno dei motivi d'impugnazione un'adequata ed approfondita disamina;

considerato che nulla l'appellante ha dedotto in punto di periculum in mora; ritenuto, quanto al merito, che la causa sarà trattata all'udienza fissata in citazione per il giorno 30/9/2026;

P.Q.M.

letto l'art. 351, comma 4, c.p.c., rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;

precisa, quanto al merito, che la causa sarà trattata dall'istruttore all'udienza fissata nell'atto di appello per il giorno 30/9/2026.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio in Napoli, il giorno 6/5/2026.

Il Presidente

dott. Michele Caccese
